



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

123/2015
Settembre/16/2015 (*)
Napoli 29 Settembre 2015

L'Agazia delle Entrate con la Circolare n° 29/E dello scorso 7 Agosto 2015 ha chiarito, in tema di intrasmissibilità di sanzioni, che agli eredi non può essere richiesto il pagamento delle sanzioni anche con riferimento alle violazioni commesse dal de cuius alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale.

Come noto, l'**art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472** dispone che **l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.**

Orbene, la **Circolare n° 29/E del 7 Agosto 2015** interviene per sciogliere alcuni dubbi posti circa l'applicabilità nelle ipotesi in cui **il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento del piano di rateazione** delle somme dovute in base ad un **istituto definitorio dell'accertamento** (*id*: acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell'invito al contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) ovvero degli **istituti deflativi del contenzioso** (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).

In tali casi, infatti, è d'uopo il dubbio riguardo alla trasmissibilità o meno agli eredi delle sanzioni consolidate nel piano di ammortamento stilato dal *de cuius* di concerto con l'Amministrazione Finanziaria.

Medesimi dubbi, possono sorgere in relazione alle sanzioni irrogate al *de cuius* nel caso in cui questi sia incorso, prima del decesso, rispettivamente nelle violazioni di ritardato pagamento della rata e di decadenza dalla rateazione.

Al riguardo, la Circolare in esame evidenzia come, nell'attuale sistema sanzionatorio tributario il **principio della intrasmissibilità della sanzione agli eredi**, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, assume carattere generale, come peraltro confermato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui **la trasmissibilità "è prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità"**.

Sulla scorta di tale precisazione appare pertanto indubitabile, precisa l'Agenzia delle Entrate, che **agli eredi non possa essere richiesto il pagamento delle sanzioni**, sia con riferimento alle **violazioni commesse dal de cuius ed alla base degli atti di acquiescenza, adesione, reclamo-mediazione, conciliazione giudiziale**, sia con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione per il **ritardo nel pagamento delle rate** ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Diversamente, saranno dovute dagli eredi le sanzioni relative alle rate scadute e non pagate dopo la morte del de cuius.

A corollario di tale precisazione, si evidenzia che già la circolare n° 180 del 10 luglio 1998 aveva avuto modo di chiarire che l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi opera indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata già irrogata con provvedimento definitivo.

Una diversa soluzione interpretativa, chiarisce il documento di prassi, determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti in funzione della scelta operata dal *de cuius* di accedere ad un istituto definitorio, invece di instaurare un contenzioso avverso l'atto impositivo e sanzionatorio.

In conclusione, qualora nel corso di una rateazione si verifichi il decesso del contribuente, in relazione alle residue rate ancora da versare, **la competente struttura non potrà chiedere agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di sanzione**; è altresì escluso il versamento delle

somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN